



CITTÀ DI PINEROLO

Città Metropolitana di Torino

ORDINANZA CONTINGIBILE URGENTE

N° 206 del 10/07/2017

OGGETTO:	MISURE IN RELAZIONE ALL'URGENTE NECESSITÀ DI INTERVENTI VOLTI A SUPERARE SITUAZIONI DI GRAVE INCURIA E DEGRADO DEL TERRITORIO E DELLA VIVIBILITÀ URBANA - TEMPORANEO DIVIETO DI CONSUMO DI BEVANDE IN CONTENITORI DI VETRO
-----------------	---

IL SINDACO

Premesso che:

- il D.L. n. 14/17, convertito con modificazioni nella Legge n. 48/17 *“recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città”* nell’ambito degli interventi e degli strumenti volti a rafforzare la sicurezza delle città e la vivibilità dei territori, nonché il mantenimento del decoro urbano, ha modificato gli artt. 50 e 54 del D.Lgs. 267/00;
- l’art. 50, comma, 5 del D.Lgs. 267/00 nel testo novellato attribuisce al Sindaco, quale rappresentante della comunità locale, la possibilità di adottare ordinanze contingibili ed urgenti in relazione all’urgente necessità di interventi volti a superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio, dell’ambiente e del patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana, con particolare riferimento alle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti, anche intervenendo in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche;
- l’art. 3, comma 16, della Legge 94/09 recante *“Disposizioni in materia di sicurezza pubblica”* prevede che l’esercente di un’attività commerciale che occupi spazi e aree pubbliche ha l’obbligo di provvedere alla pulizia ed a preservare il decoro degli spazi pubblici antistanti l’esercizio;
- l’art. 31 del D.L. 201/11, recante *“Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici”*, convertito con modificazioni nella Legge 214/11, nell’ambito della promozione e tutela della concorrenza, ha stabilito che le attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande sono svolte senza vincoli o limiti, senza limitazioni di orario di apertura e di chiusura, senza l’obbligo di chiusura domenicale e festiva ha di fatto liberalizzato gli orari della attività (fermo restando l’obbligo per gli esercizi di somministrazione di comunicare all’amministrazione comunale l’orario osservato dall’esercizio ai sensi dell’art. 186 del R.D. 635/40) ribadendo al comma 2 dell’art. 31 citato, quale principio generale dell’ordinamento, il rispetto dei vincoli connessi alla tutela della salute, dei lavoratori, dell’ambiente, ivi incluso l’ambiente urbano, e dei beni culturali;
- l’art. 13 del D.L. 5/12 recante *“Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo”*, convertito con modificazioni nella L. 35/12, ha abrogato il comma 2 dell’art. 124 del R.D. 635/40, prevedendo quindi che non siano più soggetti a licenza ex art. 69 T.U.L.P.S. i piccoli trattenimenti che si tengono nei pubblici esercizi di cui all’art. 86 del T.U.L.P.S.;
- la normativa comunitaria, nello specifico la Direttiva 2006/123/CE (c.d. Direttiva Bolkestein), pur nell’ottica della più ampia libertà di iniziativa economica, riconosce quali limiti all’accesso alle attività di servizi ed al loro esercizio i *“motivi di interesse generale”* tra i quali l’ordine pubblico, la pubblica sicurezza, l’incolumità pubblica, la sanità pubblica, la tutela dell’ambiente, incluso l’ambiente urbano, il mantenimento dell’ordine sociale, la sicurezza stradale, riconoscendo alle autorità amministrative la facoltà di disporre di restrizioni rese a tal fine necessarie, secondo principi di necessità, proporzionalità e non discriminazione;
- l’art. 41 della Costituzione Italiana sancendo il principio di libertà di iniziativa economica stabilisce che la stessa mai può svolgersi in contrasto con i valori primari della sicurezza, libertà e dignità umana; la stessa Corte

Costituzionale ha più volte dichiarato, da ultimo sent. n. 152/10, che non è configurabile una lesione della libertà d'iniziativa economica allorché l'apposizione di limiti di ordine generale al suo esercizio corrisponda all'utilità sociale il cui rispetto costituisce limite invalicabile alla libertà di ogni iniziativa economica privata;

- il Regolamento di Polizia Urbana del Comune di Pinerolo disciplina, in conformità ai principi generali dell'ordinamento giuridico ed in armonia con la normativa di rango primario, comportamenti ed attività comunque influenti sulla vita della comunità cittadina al fine di salvaguardare la pacifica convivenza civile, la sicurezza dei cittadini e la più ampia fruibilità dei beni comuni e di tutelare la qualità della vita e dell'ambiente. L'art. 24 prevede che, nell'ottica di una leale collaborazione con la civica amministrazione, gli esercenti attività commerciali pongano in essere interventi di sensibilizzazione degli avventori affinché all'uscita dei locali, nelle pertinenze e nelle immediate adiacenze di questi, evitino comportamenti dai quali possa derivare pregiudizio alla quiete pubblica e privata, nonché all'igiene ed al decoro degli spazi pubblici, invitando altresì gli stessi ad adottare comportamenti civili e rispettosi dei diritti dei residenti. Infine l'art. 25 stabilisce che i pubblici esercizi che intendono effettuare trattenimenti non richiedenti specifica autorizzazione ex art. 68 T.U.L.P.S. devono cessare ogni attività supplementare rispetto a quella di somministrazione alle ore 24.00;

Considerato che:

- durante il periodo estivo nel territorio comunale si svolgono numerose manifestazioni a carattere di intrattenimento, culturale, sociale e sportivo che, sommandosi all'incremento delle attività di intrattenimento organizzate dai pubblici esercizi, determinano l'attrazione di numerosi avventori dai territori circostanti;
- la presenza di attività economiche, in particolare esercizi commerciali, artigianali e di somministrazione alimenti e bevande, che a seguito della liberalizzazione degli orari degli esercizi commerciali possono stare aperti 24 ore su 24, determinano, soprattutto nelle ore serali e notturne la concentrazione di molte persone, soprattutto giovani, che dentro ed al di fuori del locale provocano grave disagio ai residenti. Spesso gli avventori si aggregano presso esercizi che non sono dotati di sufficiente spazio interno per accoglierli, consumando quindi i prodotti acquistati all'esterno degli stessi. Altre volte gli avventori si muniscono di bevande presso esercizi commerciali quali mini market ovvero distributori automatici di bevande che distribuiscono le stesse a basso costo e consumano le bibite acquistate su area pubblica. A ciò consegue uno sconsiderato abbandono da parte degli utenti di rifiuti quali bottiglie e cocci di vetro per le vie, parchi e piazze cittadine. L'abbandono dei contenitori delle bevande avviene principalmente nelle ore serali e notturne. I contenitori sono spesso volontariamente frantumati divenendo potenziali strumenti atti ad offendere. Ciò determina di conseguenza il degrado del decoro urbano ed un pericolo per la cittadinanza e per la sicurezza della circolazione veicolare;
- i trattenimenti musicali che i pubblici esercizi sono soliti organizzare durante il periodo estivo, anche nelle giornate infrasettimanali, determinano un incremento di avventori presso gli esercizi. La maggior parte degli utenti sono giovani. Il clima festoso creato da tanti giovani che affollano le strade e le piazze cittadine può sfociare in episodi di euforia collettiva con il conseguente danneggiamento di cose e l'utilizzo improprio di oggetti contundenti quali bottiglie di vetro e lattine. A ciò si aggiunga che l'attività musicale organizzata dai pubblici esercizi è in *re ipsa* fonte di potenziale disturbo per i residenti che, specialmente nelle giornate infrasettimanali, lamentano un grave pregiudizio alla loro quiete ed al loro riposo. La perdurante carenza di riposo nelle ore notturne determina riflessi assai negativi sulla salute delle persone con effetti di particolare dirompenti sui soggetti deboli quali bambini ed anziani;

Ritenuto necessario porre in essere le azioni necessarie a tutela della pubblica incolumità, della civile convivenza e del decoro urbano emanando un provvedimento temporaneo e circoscritto in un ambito temporale definito;

Dato atto che:

- il presente provvedimento costituisce atto conclusivo dell'attività della Pubblica Amministrazione diretta all'emanazione di atti normativi ed amministrativi generali e che ai sensi dell'art. 13, comma 1, della L. 241/90 nel caso di specie non trovano applicazione gli artt. 7 e seguenti della legge testé citata;
- in ogni caso è stata garantita la partecipazione al procedimento mediante un incontro aperto svoltosi in data 15/06/2017 con le associazioni di categoria dei commercianti e gli operatori intervenuti;

Visto:

- il Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, approvato con R.D. n. 773/31 e relativo regolamento di esecuzione R.D. 635/40;
- il D.L. n. 92/08 convertito con modificazioni nella L. n. 125/08;
- l'art. 50, comma 5, del D.Lgs. n. 267/00 "Testo unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";

- il D. Lgs. n. 114/98 "Riforma della Disciplina del Commercio";
- la L.R. n. 38/06 "Disciplina dell'esercizio delle attività di somministrazione di alimenti e bevande";
- la L.R. n. 28/99 "Disciplina, sviluppo ed incentivazione del commercio in Piemonte, in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114";
- la L. n. 125/01 "Legge quadro in materia di alcol e di problemi alcol correlati";
- la L. 94/09 "Disposizioni in materia di sicurezza pubblica";
- il vigente Regolamento comunale di Polizia Urbana (D.C.C. n. 8/15);

Dato atto che dell'adozione della presente ordinanza viene data comunicazione al Prefetto di Torino ed al Questore di Torino;

ORDINA

Per le motivazioni espresse in premessa, in relazione all'urgente necessità di interventi volti a superare situazioni di grave incuria e degrado del territorio, dell'ambiente e del patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana, con particolare riferimento alle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti ed in definitiva a tutela della loro salute, a far data dal **14/07/2017 e sino al 30/09/2017 su tutto il territorio comunale:**

- I. tutti i laboratori artigiani e i commercianti su area pubblica devono sospendere l'attività di vendita di **bevande in contenitori di vetro** a far data **dalle ore 18.00 di ciascun giorno e sino alle ore 06.00 del giorno successivo;**
- II. tutti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, autorizzati anche in forma temporanea, tutti i titolari di licenza di commercio su area pubblica del settore merceologico della somministrazione, i circoli privati, tutti i soggetti legittimati alla somministrazione di alimenti e bevande di cui all'art. 8 della L.R. 38/06, devono sospendere l'attività di somministrazione e vendita di bevande per asporto **in contenitori di vetro** a far data **dalle ore 18.00 di ciascun giorno e sino alle ore 06.00 del giorno successivo.** Nessuna limitazione opera per il consumo di bevande all'interno dei locali e nei dehor autorizzati.
- III. È vietato consumare in luogo pubblico, esclusi i dehor autorizzati dei pubblici esercizi, bevande **in contenitori di vetro** a far data **dalle ore 18.00 di ciascun giorno e sino alle ore 06.00 del giorno successivo;**
- IV. Tutte le **manifestazioni ed i trattenimenti presso i pubblici esercizi devono terminare alle ore 23.00** nelle giornate **dalla domenica al giovedì, alle ore 24.00** nelle giornate **del venerdì e del sabato**, fatto salvo il possesso di specifica autorizzazione ex art. 68 o art. 69 T.U.L.P.S. in cui sia previsto un orario diverso.
- V. Durante lo svolgimento di qualsiasi manifestazione su area pubblica nel periodo temporale dal 14/07/2017 al 30/09/2017 è vietato a chiunque introdurre nell'area della manifestazione bevande **in contenitori di vetro od in lattine** sia per uso personale sia con l'intento di distribuirle anche gratuitamente agli avventori;

DISPONE

Che la presente ordinanza immediatamente esecutiva sia pubblicata all'albo pretorio dell'ente, sul sito istituzionale dello stesso e trasmessa: al Prefetto di Torino, al Questore di Torino, al Comando Polizia Locale, al Comando Carabinieri della compagnia di Pinerolo, alla Polizia Stradale di Pinerolo, alla Guardia di Finanza

Fatte salve le conseguenze penali di cui all'art. 650 c.p. l'inosservanza della presente ordinanza è punita con la sanzione pecuniaria amministrativa da un minimo di € 100,00 ad un massimo di € 500,00 secondo le procedure di cui alla L. n. 689/81.

La Polizia Municipale e gli Agenti ed Ufficiali delle altre Forze di Polizia sono incaricati di far rispettare la presente Ordinanza.

Ai sensi dell'art 3 della L. n. 241/90 s'informa che avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso al T.A.R. entro il termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente atto all'albo pretorio di questo comune, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 giorni.

IL SINDACO

Luca Salvai / Infocert Spa

(Sottoscritto digitalmente)